

BVGer D-1324/2023 vom 3. Februar 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1324_2023_d20230203

FR: TAF D-1324/2023 du 3 février 2023

IT: TAF D-1324/2023 del 3 febbraio 2023

Regeste

Asilo e allontanamento (domanda multipla) | Asilo e allontanamento (domanda multipla);
decisione della SEM del 3 febbraio 2023

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto l'istanza del 15 febbraio 2022 dell'insorgente quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi.

E. 3.2.1

Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5–4.6; DTAF 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la

D-1324/2023 Pagina 5 revisione si veda la sentenza del TAF D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali,

segnatamente, delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 con- sid. 4.6).

E. 3.2.2

L'art. 111c LAsi sancisce che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del TAF E- 4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3).

E. 3.3

Venendo alla presente disamina, il ricorrente ha addotto due mezzi di prova inediti, consistenti in un atto d'accusa del (...) per il reato di insulto al Presidente della Repubblica (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6) e in un mandato di cattura del (...) per rispondere del reato di offesa al Presidente della Repubblica avvenuto il (...) (cfr. atto SEM n. 8/6). Ora, l'atto d'accusa del (...) risulta essere anteriore alla sentenza del TAF D-4764/2020 del 15 ottobre 2020, mentre il mandato di cattura del (...) è posteriore alla citata sentenza. Oltre a ciò, a sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, l'insorgente sostiene vi sarebbero dei motivi nuovi e determinanti inerenti alla qualità di rifugiato. Il Tribunale ritiene pertanto che la SEM abbia a ragione qualificato, d'un canto, la domanda del 15 febbraio 2022 presentata dall'insorgente, per quanto attinente al documento del (...) e le allegazioni ad esso connesse, quale domanda multipla. Per quanto attiene, d'altro canto, il mezzo di prova del (...) e le allegazioni ad esso relative, la questione della qualificazione della richiesta in questione può essere lasciata aperta, ritenuta l'analisi di merito (cfr. infra consid. 5.2).

E. 4

D-1324/2023 Pagina 6

E. 4.1

Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene sostanzialmente che i menzionati documenti dovrebbero essere considerati autentici, in quanto coerenti con le proprie attività e con gli usuali documenti giudiziari della medesima specie. Le sue dichiarazioni soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Inoltre, sussisterebbe per il ricorrente un fondato timore di subire seri pregiudizi in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.1.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi

seri segnata- mente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1.2

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2

Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente non soddisfano, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, le condizioni di verosimi- glianza previste dall'art. 7 LAsi.

D-1324/2023 Pagina 7 A sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, il ricorrente ha di- chiarato che vi sarebbe un procedimento aperto in patria nei suoi confronti per il reato di insulto al Presidente della Repubblica. Per comprovare tale affermazione, egli ha versato agli atti l'atto d'accusa del (...) e il mandato di cattura del (...) (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6). A seguito di un'analisi interna, l'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 9/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridon- danze (cfr. decisione avversata, pag. 4); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide.

E. 5.3

Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne conse- gue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario.

E. 6.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.

E. 6.2

Il Tribunale osserva anzitutto che, in ragione del matrimonio con una cittadina (...), la competente autorità cantonale ha rilasciato un permesso di dimora all'insorgente in corso di procedura di ricorso (cfr. atto TAF n. 17). A fronte del permesso rilasciato, l'ordine di allontanamento pronunciato al punto 3 della decisione della SEM del 3 febbraio 2023 non ha più validità giuridica e diviene caduco, così come le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo impugnato, relative all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-3730/2019 del 15 aprile 2021 consid. 2.2; E- 4382/2018 del 12 gennaio 2021 consid. 7.2; E-124/2018 del 29 maggio 2020 consid. 7; DTAF 2013/37 consid. 4.4; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21

consid. 11c; GICRA 2000 n. 30 consid. 4).

E. 6.3

Il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto concerne la questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 7

D-1324/2023 Pagina 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), non sono rimosse spese processuali.

E. 8

Per determinare se vi è ragione di accordare all'insorgente delle indennità ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in ragione dell'esito della decisione in materia di pronuncia ed esecuzione dell'allontanamento a seguito dell'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera (cfr. supra consid. 6), occorre valutare quale sarebbe stato l'esito probabile del ricorso prima dell'ottenimento del permesso che ha reso privo d'oggetto la vertenza su tali aspetti (cfr. art. 5 e 15 TS-TAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 4.57). Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), ritenendo che, a seguito di un esame sommario degli atti, le conclusioni formulate nel ricorso non sembrassero prive di probabilità di successo ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA. Tuttavia, in considerazione degli atti successivamente prodotti, il Tribunale ritiene che, al momento prima dell'ottenimento del permesso di dimora, non vi fosse alcun elemento che lasciasse supporre che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente fosse incompatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)). Allo stesso modo, la situazione personale dell'insorgente permetteva di concludere che l'allontanamento verso il Paese di origine sarebbe stato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Per tali motivi non si giustifica pertanto l'accordo di indennità a titolo di ripetibili.

E. 9

La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1324/2023 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.